VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-00185 Busin: Definizione dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-00186 Zanetti ed altri: Revisione della disciplina tributaria sulle società di comodo $ \ldots $
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-00187 Causi: Impatto delle misure per il contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-00188 Capelli ed altri: Riconoscimento della valenza retroattiva, a fini ICI, del carattere di ruralità dei fabbricati
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-00189 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-00190 Barbanti ed altri: Effetti sulla capacità creditizia della Cassa depositi e prestiti della partecipazione della stessa CdP al capitale di una nuova società alla quale fosse conferita la rete di Telecom
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
RISOLUZIONI:
7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.
7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)
Sui lavori della Commissione
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali » (Deliberazione)
ALLEGATO 7 (Programma deliberato dalla Commissione)
AND ED TENZA
A V/V/D (PDA) (Z A

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 maggio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 9.05.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00185 Busin: Definizione dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, evidenziando come l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 abbia modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi, prevedendo la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. A tale riguardo segnala come, sebbene le

piccole e medie imprese costituiscano l'asse portante dell'economia italiana, anche in termini occupazioni, proprio queste ultime siano gravate da un eccessivo carico fiscale e burocratico, e siano penalizzate dalla lentezza della giustizia.

In questo contesto sottolinea come la disciplina sopra richiamata abbia sollevato alcuni problemi interpretativi circa il relativo ambito di applicazione e le tipologie di contratti interessate, tanto da costringere l'Agenzia delle entrate ad emanare una circolare interpretativa che, tuttavia, non è riuscita a fugare i dubbi relativi all'applicazione di tali disposizioni. Infatti, stante l'attuale formulazione della norma, questa troverebbe applicazione non solo per gli appalti concernenti il settore edilizio, ma si estenderebbe anche agli appalti di opere o servizi non riferibili a questo settore e riguarderebbe anche i contratti d'opera previsti dall'articolo 2222 del codice civile o, addirittura, i contratti di semplice fornitura di beni o servizi.

Alla luce di quanto richiamato, l'interrogazione intende conoscere gli orientamenti del Governo in merito e se l'Esecutivo non ritenga necessario fornire una chiara e definitiva indicazione al fine di precisare che i contratti di appalto da assoggettare alla disciplina di cui al citato articolo 13-ter del decreto-legge n. 83, sono solo quelli relativi al comparto delle grandi opere edilizie.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMIL-LIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, limitatamente alla parte in cui si chiarisce che devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della normativa oggetto dell'interrogazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera disciplinato dall'articolo 2222 del codice civile. Evidenzia tuttavia come permanga, in capo alle piccole e medie imprese, un carico burocratico ec-

cessivo, invitando pertanto a riflettere circa un'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina sulla responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi, attraverso la previsione di specifiche soglie di valore.

5-00186 Zanetti ed altri: Revisione della disciplina tributaria sulle società di comodo.

Enrico ZANETTI (SCpI), illustra la propria interrogazione, la quale riguarda la disciplina tributaria delle società di comodo ed il regime presuntivo che in tale ambito è previsto.

A tale riguardo evidenzia come negli ultimi anni si sia registrato un crescente inasprimento di tale normativa, ampliando il raggio d'azione delle norme che fanno scattare la « presunzione di non operatività » e i conseguenti obblighi di dichiarazione di una base imponibile figurativa minima ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, con la conseguente applicazione di una maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali ed una limitazione dei diritti di detrazione e rimborso a fini IVA, salvo che il contribuente ottenga la disapplicazione della disciplina in questione mediante risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate ad apposita istanza di interpello.

In tale ambito evidenzia come la crisi economica che attanaglia il sistema produttivo italiano da ormai alcuni anni renda definitivamente irragionevoli, sulla base delle evidenze empiriche rinvenibili dal mercato, i coefficienti di rendimento presuntivo che la disciplina delle società di comodo applica a tutt'oggi sui beni sociali, a cominciare da quelli immobili, e come appaia palesemente iniqua la norma che amplia l'operatività della presunzione alle società che registrano perdite per tre periodi consecutivi.

Chiede, pertanto, al Governo se non ritenga opportuno procedere con urgenza ad una revisione al ribasso dei coefficienti di rendimento presuntivo previsti dalla citata disciplina sulle società di comodo, in modo analogo a quanto è avvenuto e sta avvenendo con riferimento agli studi di settore, nonché adottare urgenti iniziative volte anche ad ampliare la presunzione di non operatività, valutando altresì la possibilità di prevedere un apposito regime agevolato volto a incentivare, entro termini temporali definiti, lo scioglimento di società che dovessero risultare non operative.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMIL-LIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Enrico ZANETTI (SCpI) stigmatizza il fatto che la risposta fornita dal sottose-gretario non chiarisca quale sia l'orientamento politico che il Ministero dell'economia e delle finanze intende assumere su questi temi, ma si limiti a riprendere la posizione dell'Amministrazione finanziaria

In particolare, in merito alla valutazione sulla riduzione di gettito legata all'ipotesi di modificare la disciplina relativa alla presunzione di non operatività delle società in perdita sistematica da tre anni, estendendo tale periodo da tre a cinque anni, quantificata dal sottosegretario in circa 130 milioni di euro su base annua, evidenzia come tale valutazione indichi chiaramente che al momento sono impropriamente assoggettati al regime delle società di comodo anche soggetti i quali, a rigore, non vi dovrebbero rientrare.

Sottolinea quindi l'esigenza di superare miopi atteggiamenti di chiusura che non consentono di risolvere i problemi evidenziati.

5-00187 Causi: Impatto delle misure per il contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011.

Marco CAUSI (PD) illustra la propria interrogazione, avente ad oggetto il fenomeno dell'evasione fiscale che, come è noto, rappresenta un problema rilevante dal punto di vista economico e del benessere sociale, in quanto comporta effetti negativi sull'equilibrio finanziario, sull'equità, sulla distribuzione del reddito e sull'efficienza nell'allocazione delle risorse.

Ricordando come diversi interventi legislativi adottati nel corso degli ultimi anni abbiano rafforzato le sanzioni amministrative tributarie, nonché i poteri di controllo e di indagine degli organi dell'amministrazione finanziaria, e come siano state introdotte norme volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, riconoscendo benefici fiscali a fronte di maggiori obblighi di trasparenza, l'atto di sindacato ispettivo intende conoscere quale sia l'impatto effettivo delle misure di contrasto dell'evasione fiscale recentemente adottate. in particolare quelle recate dal decretolegge n. 201 del 2011, anche allo scopo di compiere su di esse una valutazione e di adottare eventuali interventi correttivi finalizzati a rafforzarne l'efficacia.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMIL-LIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marco CAUSI (PD), pur ringraziando il Sottosegretario De Camillis per la sua presenza, stigmatizza l'assenza di rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze. Si dichiara quindi quasi del tutto insoddisfatto della risposta, fatta eccezione per il profilo, da ultimo richiamato, relativo all'entità numerica dei beneficiari del regime premiale previsto per i contribuenti che applicano studi di settore. Rileva infatti come la risposta fornita abbia un carattere meramente compilativo, limitandosi a illustrare la normativa vigente, che la Commissione Finanze ben conosce.

A tale riguardo, evidenzia come l'atto di sindacato ispettivo richiedesse al Governo di fornire una compiuta valutazione circa l'efficacia della normativa recentemente introdotta in materia di contrasto all'evasione, sulla base di un'analisi fattuale ed applicativa che appare particolarmente necessaria per i lavori della Commissione, al fine di evitare che il dibattito politico su tale materia rimanga prigioniero di pesanti tare ideologiche.

Segnala quindi come il suo gruppo si riservi ulteriori iniziative parlamentari in merito, preannunciando la presentazione una risoluzione volta ad approfondire i temi oggetto dell'interrogazione, al fine di ottenere in merito dall'Esecutivo più puntuali elementi di valutazione.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara sconcertato per il tenore burocratico della risposta, la quale evidenzia una scarsa sensibilità da parte del Governo rispetto ai temi dell'evasione fiscale, che costituisce il principale problema dell'economia italiana, come dimostrato dal preoccupante calo delle entrate IVA, il quale, oltre che alla difficile situazione congiunturale, è legato alla ripresa dei fenomeni di evasione, in particolare in tale settore. Sottolinea, a questo riguardo, come il contrasto all'evasione debba essere perseguito con forza, non solo per ragioni di bilancio, ma, soprattutto, per un'esigenza di maggiore equità fiscale tra i contribuenti.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMIL-LIS assicura la massima sensibilità del Governo sulle problematiche dell'evasione fiscale, ricordando come, nel rapporto annuale sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale che il Ministro dell'economia è tenuto a trasmettere alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, lettera b), della legge n. 228 del 2012, saranno comunicati al Parlamento gli elementi informativi richiesti nell'interrogazione.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla considerazione da ultimo svolta dal sottosegretario, sottolinea come il Parlamento non possa attendere la trasmissione di tale rapporto, la quale è prevista entro il mese di settembre in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per disporre di tali dati, i quali risultano fondamentali per

orientare correttamente l'attività legislativa su tale fondamentale aspetto della politica tributaria.

5-00188 Capelli ed altri: Riconoscimento della valenza retroattiva, a fini ICI, del carattere di ruralità dei fabbricati.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando l'esistenza di diversi orientamenti delle commissioni tributarie provinciali in merito agli avvisi di accertamento che i comuni stanno inviando ai cittadini relativamente al pagamento dell'ICI dei fabbricati rurali per le annualità pregresse.

In tale contesto evidenzia come la formulazione della normativa in vigore abbia prodotto varie interpretazioni giurisprudenziali, delle quali una si fonda in particolare sull'argomento che il decreto ministeriale del 26 luglio 2012, il quale ha riconosciuto la valenza retroattiva del requisito della ruralità con la stessa formulazione in precedenza prevista all'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, successivamente abrogato dal decretolegge n. 201 del 2011, sia una fonte secondaria rispetto al decreto-legge n. 214 del 2011, che invece, all'articolo 13, comma 14-bis, non fa alcuna menzione di tale valenza retroattiva.

Al riguardo l'interrogazione chiede pertanto se il Governo intenda assumere iniziative per chiarire ulteriormente con una nuova norma, anche attraverso un'interpretazione autentica, la valenza retroattiva del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini ICI, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, come previsto dal decreto ministeriale sopra richiamato.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMIL-LIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-00189 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU.

Maurizio BERNARDO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale segnala come l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma abbia lamentato la mancata disponibilità della versione definitiva del sistema informatico Gerico, che risulta indispensabile per la compilazione e il calcolo degli studi di settore.

In tale contesto, in vista della prossima scadenza del 17 giugno per il versamento del saldo e dell'eventuale primo acconto delle imposte dirette, la quale coincide peraltro con il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale unica - IMU, il cui attuale quadro applicativo appare ancora incerto e complesso, l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Governo non ritenga opportuno prorogare all'8 luglio 2013 il termine ultimo per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU, al fine di garantire un'adeguata e puntuale assistenza ai contribuenti da parte degli intermediari fiscali, nel quadro di una proficua e corretta collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e tale categoria.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMIL-LIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Maurizio BERNARDO (PdL), nel dichiararsi soddisfatto per la risposta, e pur riconoscendo ampiamente la professionalità e le competenze del sottosegretario De Camillis, che ringrazia per la sua presenza odierna, coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza che ai lavori della Commissione partecipino i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Chiede quindi al Presidente di farsi interprete presso il Governo di tale fondamentale necessità, al fine di garantire la più proficua e corretta collaborazione tra la Commissione e l'Esecutivo, che non può evidentemente svolgere la propria funzione sottraendosi al confronto parlamentare.

5-00190 Barbanti ed altri: Effetti sulla capacità creditizia della Cassa depositi e prestiti della partecipazione della stessa CdP al capitale di una nuova società alla quale fosse conferita la rete di Telecom.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come il 9 e il 23 maggio scorso si sia riunito il consiglio di amministrazione di Telecom Italia per l'approvazione dei dati trimestrali e per esaminare l'ipotesi di aggregazione con la società 3 Italia e il progetto di separazione della rete. A tale riguardo fa presente come i dati del resoconto di gestione al 31 marzo 2013 esaminati dal Consiglio di amministrazione evidenzino un quadro societario caratterizzato da un indebitamento finanziario netto di quasi 29 miliardi di euro, in aumento di 493 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012, e con un trend negativo di tutti gli indicatori di performance finanziari, tra cui il flusso di cassa della gestione operativa.

Ricorda, inoltre, che il Consiglio di amministrazione di Telecom ha deciso la prosecuzione degli approfondimenti in merito alla possibile operazione di aggregazione con la Hutchison Whampoa, operazione che sarà determinante ai fini del controllo della stessa Telecom.

Rileva inoltre come, secondo numerose notizie di stampa, il *management* di Telecom avrebbe l'intenzione di separare l'*asset* infrastrutturale dai servizi, costituendo una nuova società, con la prospettiva di cedere una quota di quest'ultima alla Cassa depositi e prestiti, probabilmente nell'ambito di un'offerta pubblica iniziale (IPO), comunque mantenendo la maggioranza assoluta. Tale scorporo dell'infrastruttura dai servizi non convince i sindacati e molti analisti indipendenti, perché non risolverebbe il problema del debito gravante sul gruppo oltre a determinare pesanti ricadute sul piano occupazionale.

Il problema del debito, infatti, verrebbe solo in parte risolto da tale operazione, sia se Telecom cedesse alla Cassa depositi e prestiti la maggioranza della nuova società cui fosse conferita la rete (la quale è valutata in non meno di 15 miliardi), sia se il debito di Telecom fosse trasferito *in toto* a tale nuova società.

In tale ambito evidenzia come siano molteplici gli aspetti ancora poco chiari relativi al futuro della più importante compagnia telefonica del Paese e come, in particolare, sorgano dubbi sulla posizione che la nuova società assumerà nei confronti degli ingenti debiti di Telecom, sul margine di gestione che si registrerà, sul ruolo che lo Stato assumerà nei confronti della nuova società, sul destino degli 82.000 dipendenti all'indomani della cessione, sull'utilizzo futuro delle centrali (svendute da Telecom a Pirelli RE durante la fallimentare gestione Tronchetti Provera e riaffittate dalla stessa Telecom a caro prezzo), nonché sulla titolarità degli 80 brevetti IT-lab e dei circa 600 brevetti registrati che hanno permesso al Paese di ritagliarsi comunque un ruolo di avanguardia nel settore delle telecomunicazioni.

In questo contesto l'interrogazione, nell'evidenziare come la Cassa depositi e
prestiti, in particolare il Fondo strategico
italiano (FSI), attraverso il suo Presidente
Gorno Tempini, abbia espresso interesse a
partecipare a tale operazione, richiama
l'esigenza di valutare con attenzione gli
effetti che essa potrebbe avere sulla stessa
Cassa, la quale, attraverso il risparmio
postale, svolge una rilevante funzione creditizia a favore del settore produttivo,
tenendo altresì presente che ad oggi non è
ancora stata ricostituita la Commissione
parlamentare bicamerale per la vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti.

Alla luce di tali considerazioni, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se non ritenga opportuno rinviare una simile operazione, al fine di consentire al Parlamento, nelle sedi opportune, e quindi anche in seno alla Commissione Finanze, di valutarne l'impatto sulla tutela dei risparmiatori e sulla capacità creditizia

della Cassa depositi e prestiti, considerata l'importante e delicata funzione di quest'ultima nella raccolta e gestione del risparmio postale.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMIL-LIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, considerando in particolare positivamente il fatto che non siano state ancora adottate deliberazioni in merito alle ipotesi indicate dall'interrogazione.

Pur ritenendo opportuno sostenere le iniziative di investimento che possano rafforzare la dotazione infrastrutturale del Paese, considera prioritario mantenere la capacità della Cassa depositi e prestiti di finanziare le imprese, nonché tutelare i risparmiatori postali rispetto ai potenziali rischi di complesse operazioni societarie.

Auspica quindi che sia al più presto ricostituita la Commissione parlamentare per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, al fine di consentire al Parlamento di esercitare un controllo su tale fondamentale istituto.

Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento ai rilievi, espressi dai deputati Causi e Bernardo, circa la mancata partecipazione alla seduta odierna di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, assicura che sarà sua cura segnalare con forza la questione al Governo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza | mulare la del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i | n. 7-00025.

rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 9.55.

7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.

7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le risoluzioni nn. 7-00005 e 7-00025, vertendo sulla medesima materia, saranno discusse congiuntamente.

Rileva quindi come, prima di entrare nel merito degli atti di indirizzo in discussione, appaia necessario chiarire come si intenda procedere, sia valutando se sussistano le condizioni politiche per giungere alla definizione di un testo unificato delle risoluzioni, auspicabilmente condiviso da tutti i gruppi parlamentari, sia definendo la tempistica della discussione, verificando a tale riguardo se è ipotizzabile procedere alla votazione degli atti nella seduta odierna, ovvero se è preferibile rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritiene opportuno procedere, già nella seduta odierna, alla votazione degli atti di indirizzo, al fine di consentire alla Commissione di incidere sulle scelte del Governo in materia di agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, in considerazione del fatto che l'Esecutivo si accingerebbe ad adottare, nei prossimi giorni, un decreto-legge in materia. Con riferimento alle modalità di esame degli atti di indirizzo, si dichiara disponibile a riformulare la propria risoluzione, integrandola con alcuni contenuti della risoluzione n. 7-00025.

Daniele PESCO (M5S) rileva come entrambi gli atti di indirizzo risultino validi, sottolineando, tuttavia, come la risoluzione presentata dal suo gruppo sia formulata in termini più ampi ed esaustivi.

Marco CAUSI (PD) ricorda come nei giorni scorsi, allorché si era ventilata l'eventualità di presentare una risoluzione, condivisa dai gruppi di maggioranza, concernente le tematiche relative all'incremento dell'aliquota IVA del 21 per cento, egli avesse suggerito di soprassedere a tale ipotesi, in quanto, a suo giudizio, politicamente non opportuna.

Sottolinea, infatti, come, di fronte agli impegni politici assunti in occasione dell'illustrazione del Presidente del Consiglio dinanzi alle Camere, delle linee programmatiche dal Governo, e sulla cui realizzazione è in corso un'attività di elaborazione, non sia né utile né opportuno che la Commissione approvi, con cadenza settimanale, atti di indirizzo che si limitino di volta in volta a rivendicare l'esigenza di ridurre il prelievo con riferimento a singoli settori del sistema tributario, limitandosi in tal modo a fungere da megafono per slogan ideologici che si rincorrono nel dibattito pubblico.

In tale contesto evidenzia come il gruppo del PD abbia rilevanti problemi politici rispetto al testo delle risoluzioni in discussione. In particolare, il suo gruppo ha maturato opinioni ben precise rispetto alla revisione a regime delle misure tributarie di sostegno agli interventi di ristrutturazione edilizia, ad esempio per quanto riguarda il limite massimo di detraibilità ed il tema degli incapienti, ritenendo, a tale riguardo, che le misure tributarie debbano essere ripensate al fine di evitare ogni effetto regressivo, che finirebbe per premiare maggiormente i contribuenti più abbienti, a scapito delle fasce più basse di reddito.

Daniele PESCO (M5S) rileva come la Commissione abbia il compito di formulare indirizzi e orientamenti al Governo per migliorare l'azione che quest'ultimo deve avviare sui numerosi temi attinenti agli ambiti di competenza della Commissione stessa. Nello specifico, ritiene che la risoluzione n. 7-00025 contenga una serie di opportune indicazioni che corrispondono anche agli orientamenti espressi dal deputato Causi, ad esempio per quanto riguarda il tema dell'estensione delle agevolazioni anche ai soggetti fiscalmente incapienti, nonché per quanto riguarda la possibilità di prevedere che i contribuenti interessati trasferiscano i benefici loro spettanti alle imprese che materialmente svolgono gli interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica. Sottolinea, infatti, come, nell'attuale, difficilissima congiuntura economica, che risulta particolarmente grave per il comparto edilizio, tali misure potrebbero consentire di incrementare la liquidità finanziaria per l'intera filiera produttiva, determinando in tal modo effetti espansivi moltiplicati sull'intera economia.

Invita pertanto tutti i gruppi a prestare la massima attenzione alle proposte contenute nella risoluzione, la quale costituisce un'occasione importante per fornire al Paese un segnale positivo.

Daniele CAPEZZONE, presidente, suggerisce, qualora si ritenga di giungere in tempi rapidi all'approvazione degli atti di indirizzo, di utilizzare la giornata odierna per definire in sede politica un accordo in merito al contenuto delle risoluzioni ed alla relativa tempistica, dichiarandosi disponibile a convocare ulteriormente la Commissione, per il seguito della discussione su di esse, anche nella mattinata di domani.

Girolamo PISANO (M5S) considera necessario che la Commissione fornisca precise indicazioni al Governo ai fini del complessivo processo di revisione del sistema fiscale, nonché in vista di ulteriori interventi specifici sul tema delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, senza limitarsi a prendere atto delle misure che l'Esecutivo adotterà in tale campo. In tale contesto ritiene che apporti costruttivi possano giungere da tutti i gruppi, e non certo solo dal Partito Democratico.

Dichiara comunque la disponibilità del proprio gruppo a proseguire la discussione delle risoluzioni in una seduta da convocare nella mattinata di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL), nel premettere come tutti i gruppi e i singoli parlamentari orientino le proprie decisioni a prioritari interessi del Paese, ricorda come finora i lavori della Commissione si siano svolti in un clima di pieno accordo, che ha consentito di approvare all'unanimità alcuni atti che indirizzano l'attività del Governo, valorizzando massimamente il contributo che il Parlamento può e deve fornire rispetto alla definizione delle politiche pubbliche. Qualora si intenda, come ritiene auspicabile, mantenere tale impostazione costruttiva e collaborativa, occorre dunque avviare una discussione politica che verifichi la possibilità di individuare una situazione il più possibile unitaria sugli atti di indirizzo, ritenendo a tal fine opportuno rinviare la votazione sulle risoluzioni alla prossima settimana.

Marco CAUSI (PD), nel concordare con le considerazioni espresse dal deputato Bernardo, sottolinea come la posizione del gruppo del PD si attesti sul programma di Governo illustrato dal Presidente del Consiglio alle Camere, il quale prevede, tra l'altro, anche interventi sulle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici. In tale contesto ricorda come l'Esecutivo abbia avviato un'analisi per individuare le coperture finanziarie necessarie per tali interventi, sulla quale la Commissione potrebbe avviare certamente un'utile interlocuzione. In tale prospettiva ritiene, ad esempio, che, laddove si evidenziasse l'indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie per prorogare oltre il 30 giugno prossimo l'incremento a 96.000 euro del tetto massimo di detraibilità delle predette spese, potrebbe essere opportuno ricondurre tale limite al precedente ammontare di 48.000 euro. In generale, non considera comunque possibile che la Commissione

lavori su queste tematiche senza un puntuale confronto con il Governo, suggerendo a tale riguardo l'opportunità di evitare di far riferimento, in eventuali atti di indirizzo che si ritenesse di approvare in merito, a soglie o a valori numerici specificamente individuati.

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime il forte interesse del suo gruppo a discutere le tematiche affrontate dalle risoluzioni, nonché a giungere alla definizione di un testo condiviso. Non ritiene infatti che debbano sussistere soverchie difficoltà ad individuare soluzioni che consentano di stabilizzare a regime la disciplina delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, rilevando a tale riguardo l'opportunità di evitare eccessive accelerazioni che potrebbero compromettere tale obiettivo.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che, alla luce del dibattito odierno, i presentatori delle risoluzioni dispongano di tutti gli elementi per approfondire le tematiche in discussione, nonché per individuare un percorso di lavoro che consenta di concludere positivamente la discussione sugli atti di indirizzo.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) sottolinea l'esigenza di tener conto che, presumibilmente già nel Consiglio dei Ministri di domani, il Governo dovrebbe approvare un decreto-legge il quale interverrà anche sul regime di detraibilità delle spese per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici.

Marco CAUSI (PD) ribadisce la necessità di valutare attentamente il contenuto delle risoluzioni, ritenendo pertanto opportuno rinviarne il seguito alla prossima settimana.

Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce delle risultanze della discussione, non ritiene che, in questa settimana, si possa procedere alla votazione delle risoluzioni, le quali potrebbero, al più, essere illustrate nel corso di una seduta da convocare

eventualmente nella giornata di domani, qualora sussistesse la disponibilità in tal senso delle forze politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, presidente, anche alla luce dell'imminente avvio della seduta delle Commissioni riunite VI e XI per lo svolgimento delle audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1012, propone di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali», rinviando invece alla prossima settimana l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 875 e dell'abbinata proposta di legge, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 30 maggio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva su: «Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

(Deliberazione).

Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 maggio scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (vedi allegato 7).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 10.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

C. 875 Governo ed abb.

5-00185 Busin: Definizione dell'ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala taluni aspetti problematici connessi all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina prevista all'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore nell'ambito dei contratti d'appalto e di subappalto di opere e servizi. Il citato articolo 13-ter è intervenuto sulla disciplina previgente di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con la sostituzione integrale del comma 28 e con l'aggiunta dei commi 28-bis e 28-ter.

La nuova disciplina prevede che la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiesti dalla legge, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

Sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della prevista documentazione.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.

Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede, in particolare, che vengano fugati dubbi interpretativi – non completamente risolti dall'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012 – al fine di chiarire se la disciplina in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore/subappaltatore trovi applicazione solo con riferimento ai contratti di appalto stipulati nell'ambito del settore edilizio ovvero si applichi alla generalità dei contratti di appalto.

Al riguardo occorre evidenziare che tale problematica è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 1º marzo 2013.

Nel citato documento di prassi l'Agenzia si è espressa a favore della più ampia applicazione della normativa *de qua*, atteso che il citato articolo 13-*ter* dispone la modifica dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, rubricato « Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale » ed è inserito nel Titolo III, concernente « Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi ».

Pertanto, lo scopo della norma non è di contrastare l'evasione nel solo ambito del settore edile, ma è quello di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti di appalto e di subappalto a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

Inoltre, la predetta circolare 2/E precisa che, per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dal citato articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, occorre fare riferimento alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile, secondo cui l'appalto è « ... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro ».

Pertanto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che devono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle norme in esame le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni;

- *b*) il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;
- *c)* il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
- *d)* il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
- *e)* le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Infine, è utile rammentare che la norma in materia di responsabilità solidale in argomento trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

5-00186 Zanetti ed altri: Revisione della disciplina tributaria sulle società di comodo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di provvedere ad una rideterminazione al ribasso dei « coefficienti di rendimento presuntivi » previsti dalla disciplina sulle società di comodo, nonché all'adozione di urgenti iniziative, anche normative, volte ad ampliare la cosiddetta « presunzione di non operatività » alle società in perdita per tre periodi consecutivi, ed alla revisione della disciplina per le società che si dovessero trovare in perdita sistematica.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato quanto segue.

La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di contrastare il fenomeno delle cosiddette società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso allo strumento societario al solo fine di gestire il patrimonio nell'interesse esclusivo dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale.

Tale disposizione prevede, in particolare, una presunzione legale di non operatività in capo ai soggetti ivi indicati (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice e le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) qualora si rilevi che l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi, delle rimanenze e dei proventi dell'ente di cui trattasi, con esclusione di quelli afferenti alla gestione straordinaria, risultanti dal conto economico, sia inferiore al valore derivante dall'applicazione di predeterminati coefficienti previsti nella stessa disposizione.

Come ricordato, tra l'altro, anche dagli Onorevoli interroganti, in materia è recentemente intervenuto l'articolo 2, commi da 36-decies a 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle società non operative, includendovi anche le società che, per tre periodi d'imposta consecutivi, dichiarino una perdita fiscale ovvero, per due anni, una perdita fiscale e, nell'altro anno, un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all'articolo 30 della suddetta legge n. 724 del 1994 (cosiddette società in « perdita sistematica »).

Il comma 4-bis del predetto articolo 30 consente, tuttavia, al contribuente di chiedere la disapplicazione della sopra menzionata disciplina, dimostrando la sussistenza di obiettive situazioni che hanno reso impossibile «il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito». In simili circostanze, la vigente normativa prevede la presentazione, presso l'Agenzia delle Entrate, di un'istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui il contribuente possa dimostrare e far valere le esimenti del caso. La Circolare del 2 febbraio 2007, n. 5, dell'Agenzia delle Entrate e i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012 hanno delineato la casistica delle oggettive situazioni in presenza delle quali è consentito derogare alla vigente normativa in materia di società di comodo.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha sottolineato che per i « coefficienti di rendimento presuntivo » in argomento non è prevista alcuna forma di aggiornamento rimessa all'Amministrazione finanziaria, né alcuna modalità di adeguamento automatico degli stessi, a differenza degli studi di settore per i quali, ad esempio, l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2,

individuano le modalità ed i termini per la loro revisione.

In merito alla possibilità di estendere da tre a cinque i periodi di imposta ai fini dell'applicazione della presunzione di non operatività alle società in perdita sistematica, il Dipartimento delle finanze ha stimato effetti negativi in termini di gettito pari a circa 130 milioni di euro su base annua.

Infine, per quanto concerne la rideterminazione al ribasso dei coefficienti di rendimento presuntivo, auspicata dagli interroganti, si fa presente che sarebbero necessarie apposite iniziative normative che tengano, altresì, conto dei vincoli di finanza pubblica.

5-00187 Causi: Impatto delle misure per il contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato di attuazione delle misure dirette a contrastare l'evasione fiscale con riguardo, in particolare, alle norme di cui al decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche al fine di calibrare futuri interventi legislativi atti a scongiurare il rischio di una perdita di efficacia nell'azione di contrasto ai fenomeni evasivi.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

In merito alla comunicazione dei saldi e movimenti relativi ai rapporti finanziari, l'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto un nuovo obbligo per gli operatori finanziari di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari delle movimentazioni nonché di ogni ulteriore informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali relativa ai rapporti e alle operazioni già trasmessi al medesimo archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. Tale disposizione potenzia ulteriormente le informazioni dell'Archivio dotando l'Amministrazione finanziaria di un nuovo ed incisivo strumento per la lotta all'evasione fiscale.

In particolare, il comma 4 del citato articolo 11 prevede che gli ulteriori dati saranno utilizzati per effettuare la selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione nonché, per effetto dell'integrazione di detto comma operata della legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini della sem-

plificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ed altresì in sede di controllo sulla veridicità dei dati riportati nella medesima dichiarazione.

Completa il suddetto quadro normativo la previsione del comma 4-bis del medesimo articolo 11 con la quale viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate trasmetta annualmente alle Assemblee Parlamentari una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.

Ciò premesso, nel rispetto del dettato normativo e delle indicazioni contenute nei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali con i provvedimenti del 17 aprile 2012, 15 novembre 2012 e 31 gennaio 2013, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, che attua il predetto l'articolo 11. Detto provvedimento, in particolare, stabilisce le modalità e termini di comunicazione delle informazioni che consistono, oltre che nei dati identificativi del rapporto, nelle informazioni relative ai saldi (iniziali e finali) e ai movimenti finanziari aggregati del periodo, con evidenza, per ogni tipologia di rapporto, del totale dare e avere.

Le informazioni relative all'anno 2011 saranno trasmesse entro il 31 ottobre 2013, le informazioni relative all'anno 2012 saranno trasmesse entro 31 marzo

2014 e, a regime, le informazioni relative all'anno precedente saranno poi trasmesse entro il 20 aprile dell'anno successivo.

Il citato provvedimento prevede inoltre adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione. Sotto questo ultimo profilo viene stabilito che la conservazione delle informazioni integrative ha come termine massimo quello previsto per la decadenza del potere di accertamento delle imposte sui redditi.

Per quanto concerne la limitazione all'uso del contante, la nuova formulazione
dell'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 231 del 2007, a seguito delle
modifiche introdotte dall'articolo 12 del
citato decreto legge n. 201 del 2011, dispone che: « è vietato il trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille ».

Anche in relazione al valore di emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, commi 7 e 8), è posto lo stesso limite di mille euro superato il quale è disposto l'obbligo di indicazione del nome (ovvero della ragione sociale) del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

Analoga limitazione è prevista per il saldo dei nuovi libretti di deposito bancari o postali al portatore ai sensi dell'articolo 49, comma 12, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Tali misure contribuiscono al contrasto all'evasione fiscale in quanto, rendendo più trasparenti i pagamenti nelle transazioni commerciali attraverso l'utilizzo di strumenti tracciabili, consente all'Amministrazione fiscale di intercettare più facilmente l'omessa fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

In merito alla disciplina premiale applicabile in favore dei contribuenti che risultano congrui e coerenti rispetto alle risultanze degli studi di settore, i commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, hanno introdotto uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

In particolare:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:

- a) dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore;
- b) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- c) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approva-

zione dello studio o degli studi di settore applicabili.

Il comma 12 del medesimo articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina in argomento, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente, e che, con lo stesso Provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

Ai fini dell'applicazione di tale disciplina al periodo di imposta 2011, si è provveduto a sentire le Associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.

In particolare con nota del 17 maggio 2012 è stato chiesto a tali Associazioni di comunicare valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e di possibili effetti delle stesse sull'applicazione della disciplina premiale.

Successivamente, con nota del 25 giugno 2012, sono state inoltrate alle Associazioni le analisi effettuate dall'Agenzia delle Entrate con il supporto della SOSE, chiedendo di comunicare osservazioni in merito.

In particolare, attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli stessi, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 è stato previsto che, per il periodo di imposta 2011, accedono al regime premiale i contribuenti che applicano studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:

- *a)* di efficienza e produttività del fattore lavoro;
- *b)* di efficienza e produttività del fattore capitale;
- *c)* di efficienza di gestione delle scorte;

- d) di redditività;
- e) di struttura.

In alternativa, accedono al regime premiale i contribuenti che applicano studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate in precedenza e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro « Economia non osservata e flussi finanziari », istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze in vista della riforma fiscale, disponibile sul sito del citato Ministero, è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima).

Tanto premesso, l'Agenzia evidenzia che, dalle prime analisi dei dati dichiarativi relativi al periodo di imposta 2011, effettuate con il supporto della SOSE, è emerso che circa 200.000 contribuenti risultano possedere i requisiti per l'accesso al regime premiale per tale annualità.

Tale entità numerica sembrerebbe confermare la selettività dell'accesso al citato regime.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, rappresenta che le attività di analisi e confronto con le Associazioni, relative all'applicazione del regime in argomento all'anno d'imposta 2012, basate anche sulle risultanze dichiarative del 2011, tenuto altresì conto delle modifiche apportate agli studi di settore con i decreti ministeriali 21 e 28 marzo 2013, sono in fase di avanzata realizzazione.

Da ultimo, si segnala che ai sensi del comma 299, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in allegato alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza sarà presentato un rapporto annuale sui risultati della lotta all'evasione che dovrà indicare, tra l'altro, le strategie per il contrasto all'evasione ed il confronto dei risultati con gli obiettivi.

5-00188 Capelli ed altri: Riconoscimento della valenza retroattiva, a fini ICI, del carattere di ruralità dei fabbricati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante ha manifestato al Governo l'esigenza di chiarire anche attraverso una norma di interpretazione la valenza retroattiva del carattere di «ruralità dei fabbricati», ai fini ICI, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della « presentazione della domanda » come indicato nel decreto ministeriale 26 luglio 2012 recante l'individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La materia era originariamente disciplinata dall'articolo 7, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, successivamente la disciplina è stata innovata dal citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, con l'articolo 13, comma 14, lettera d-bis), ha espressamente abrogato i citati commi, mentre con il comma 14-bis del suddetto articolo 13 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire le modalità di inserimento, negli atti catastali, della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Il decreto ministeriale previsto dal predetto comma 14-bis per stabilire le modalità di inserimento, negli atti catastali, del requisito di ruralità è stato emanato in data 26 luglio 2012 e ha, fra l'altro, previsto che gli interessati dichiarino che

l'immobile possiede i previsti requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda necessaria ai fini del riconoscimento di detto requisito.

In particolare appare opportuno ricostruire sistematicamente la portata della norma contenuta nell'articolo 7 del decreto ministeriale 26 luglio 2012 a cui si riferisce l'interrogante.

Il comma 2 del citato articolo 7, che non a caso è rubricato come « Disposizioni transitorie e finali », prevede che « restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

Dal tenore letterale di tale disposizione si evince che le domande prese in considerazione dalla norma sono quelle presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011. Detta disposizione prevedeva proprio che « ai fini del riconoscimento della ruralità

degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni ».

Quindi, il Dipartimento delle Finanze evidenzia che la disposizione recata dal decreto ministeriale è fondata sulla norma di rango primario sopra riportata e, pertanto, non appare del tutto condivisibile la tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza secondo la quale il carattere retroattivo della norma discenderebbe esclusivamente da un provvedimento di rango secondario.

Ciò posto, l'Agenzia evidenzia, comunque, che una disposizione normativa di natura interpretativa, finalizzata a chiarire la decorrenza degli effetti dell'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, avrebbe indubbi vantaggi in termini di certezza delle posizioni giuridiche e di deflazione dell'eventuale contenzioso.

5-00189 Bernardo: Proroga dei termini per la presentazione del Modello Unico 2013 e per il versamento della prima rata dell'IMU.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante lamenta le difficoltà operative segnalate dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la corretta compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e per la corretta liquidazione delle imposte dovute entro il prossimo 17 giugno. In particolare, i commercialisti rappresentano di non disporre della versione definitiva del prodotto software Gerico, indispensabile per la compilazione e il calcolo degli studi di settore riguardanti una vasta platea di contribuenti, e che la scadenza del 17 giugno 2013 coincide con quella del versamento dell'acconto dell'imposta municipale unica - IMU - per la quale esiste un quadro applicativo particolarmente complesso.

Pertanto, l'interrogante chiede se il Governo non ritenga opportuno prevedere, anche per l'anno in corso, una proroga all'8 luglio 2013 per i versamenti in scadenza il 17 giugno 2013 relativi al saldo e al primo acconto delle imposte sui redditi e dell'IMU.

Al riguardo, per quanto di competenza, l'Agenzia delle entrate, relativamente alle problematiche riguardanti gli studi di settore, precisa che quest'anno la tempistica di approvazione degli studi di settore e del relativo *software* applicativo è stata anticipata rispetto agli anni precedenti. Gli

studi di settore, infatti, sono stati approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2013 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) ed il *software* (GERICO) è stato pubblicato a partire dal 16 maggio nella versione di prova (sostanzialmente definitiva), in modo da consentire agli intermediari di avviare le attività di implementazione delle proprie procedure.

Si fa presente, inoltre, che, al fine di individuare una soluzione alla questione dei versamenti, è all'esame dei competenti dell'Amministrazione finanziaria uno schema di provvedimento, di contenuto analogo a quelli di proroga degli anni scorsi, in cui il termine di versamento delle imposte è prorogato al giorno 8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno), senza alcuna maggiorazione; per i versamenti effettuati dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 è prevista, invece, una maggiorazione delle somme da versare pari allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Tenuto conto della motivazione alla base della richiesta dei commercialisti, nello schema di decreto si prevede che il differimento si applichi esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

5-00190 Barbanti ed altri: Effetti sulla capacità creditizia della Cassa depositi e prestiti della partecipazione della stessa CdP al capitale di una nuova società alla quale fosse conferita la rete di Telecom.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri, premesso che il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia avrebbe esaminato l'ipotesi di aggregazione con 3 Italia e il progetto di separazione della rete e che Cassa Depositi e Prestiti avrebbe manifestato interesse all'investimento attraverso il Fondo Strategico Italiano, chiedono se non si ritenga opportuno di rinviare la citata operazione, per consentire al Parlamento un'attenta valutazione della questione.

Al riguardo, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tramite il Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato che Telecom Italia, in qualità di significativo operatore di mercato, è soggetto ad una serie di obblighi regolamentari stabiliti dall'Autorità stessa con delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS, attualmente in fase di revisione. Le nuove regole saranno stabilite nei prossimi mesi all'esito delle risultanze della consultazione pubblica nazionale (attualmente in corso, delibera n. 238/13/CONS del 21 marzo 2013) e comunitaria.

In tale contesto, assume particolare rilevanza la possibilità che Telecom Italia proceda ad una separazione funzionale o strutturale della propria rete di accesso, ipotesi prevista e disciplinata dal quadro regolamentare vigente. L'articolo 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche, infatti, disciplina l'ipotesi di « Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata », stabilendo che le im-

prese designate quali detentrici di significativo potere di mercato devono informare l'Autorità nel caso in cui intendano:

- 1) trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi:
- 2) istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti, al fine di consentire all'Autorità di valutare l'effetto dell'auspicata transazione.

Peraltro, il tema delle misure di separazione della rete di accesso degli operatori dotati di significativo potere di mercato è oggetto di discussione anche a livello europeo e, in particolare, la bozza di Raccomandazione in materia di obblighi di non discriminazione e metodologie di costo per l'accesso all'ingresso di rete fissa, pubblicata recentemente dalla Commissione Europea, dovrebbe essere approvata nel prossimo mese di luglio.

Con riferimento agli aspetti di competenza di Cassa Depositi e Prestiti, quest'ultima ha rappresentato il proprio interesse nel promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento dell'infrastruttura digitale nell'ambito dell'Agenda Digitale Europea 2020.

In particolare, il settore delle infrastrutture di telecomunicazioni rientra nelle priorità di Cassa Depositi e Prestiti, pertanto, la stessa ha promosso, tramite il Fondo Strategico Italiano S.p.A., l'investimento in Metroweb S.p.A, azienda proprietaria della rete in fibra ottica di ultima generazione nell'area metropolitana di Milano.

Tale rete è, attualmente, la più grande rete metropolitana in Europa. L'investimento di euro 200 milioni nel capitale di Metroweb da parte di Fondo Strategico Italiano è finalizzato a finanziare il piano di costruzione delle reti di nuova generazione nelle principali città italiane.

Per quanto riguarda Telecom, Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato di avere fornito la propria disponibilità, anche tramite il Fondo Strategico Italiano, a valutare un investimento in una società della rete di Telecom Italia S.p.A., finalizzato al finanziamento degli interventi di ammodernamento necessari.

In tale ambito, eventuali sinergie tra Metroweb ed una eventuale società della rete di Telecom permetterebbero di ottimizzare gli investimenti nel settore, minimizzare le sovrapposizioni possibili nella costruzione di più reti nelle stesse città, promuovere una tempistica accelerata e ridurre i costi della costruzione dell'infrastruttura.

Per valutare concretamente un possibile investimento in tale società di nuova costituzione di Telecom, sarebbe propedeutica una « societarizzazione » degli asset infrastrutturali da parte di Telecom stessa, con la conseguente individuazione degli attivi e passivi, che consentano un'analisi e la valutazione di tale opportunità, nonché degli eventuali impatti su Fondo Strategico Italiano e Cassa Depositi e Prestiti.

Queste informazioni sono necessarie a Fondo Strategico Italiano per completare la propria istruttoria sul possibile investimento in tale nuova società, nell'ambito dei criteri privatistici di valutazione dell'intervento contenuti nel proprio Statuto. Questi stessi criteri sono stati utilizzati anche nell'istruttoria dell'investimento nel capitale di Metroweb.

Cassa Depositi e Prestiti ha, infine, precisato che alla data odierna non risulta che Telecom abbia deliberato nel senso sopra indicato.

Indagine conoscitiva su: « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE

La questione del superamento della crisi e del sostegno alla crescita nell'attuale, difficilissima situazione economico – sociale, costituisce la sfida fondamentale che si pone di fronte al Paese nel suo complesso, e, in particolare, al Parlamento ed a tutti gli attori istituzionali, i quali sono chiamati a cooperare per fornire all'economia del Paese gli strumenti per superare la recessione in atto e far fronte alle sfide poste dalla globalizzazione e dalla concorrenza internazionale.

Si tratta, evidentemente, di una problematica estremamente complessa ed articolata che, per quanto riguarda le competenze specifiche della Commissione Finanze, può essere affrontata sotto due punti di vista distinti, ma tra loro interconnessi: il primo attiene agli strumenti di carattere tributario per sostenere l'attività imprenditoriale, mentre il secondo riguarda le misure e le strategie di natura creditizia e finanziaria per assicurare al tessuto produttivo nazionale la necessaria liquidità e un'adeguata dotazione di capitale.

Per quanto riguarda il tema del fisco, in particolare della riforma del sistema tributario, esso è al centro, ormai da molti anni, del dibattito pubblico, sia in sede politica, sia in sede di discussione dottrinaria e mediatica. Nonostante tale attenzione, in realtà più apparente che reale, molto spesso gli interventi in materia impositiva che si sono succeduti continuamente nel corso delle ultime legislature, nella massima parte non sono stati orientati da una chiara consapevolezza degli obiettivi strategici che la leva tributaria deve perseguire, ma sono stati guidati da

esigenze contingenti, per lo più legate alla necessità di ripristinare o mantenere la tenuta dei conti pubblici.

L'andamento frammentario degli interventi in materia, unitamente alle condizioni di criticità del bilancio pubblico, hanno comportato un progressivo aggravio del carico impositivo, in alcuni casi apprezzabile pienamente solo in fase di concreta applicazione delle nuove norme, nonché l'ulteriore peggioramento del già notevole tasso di complessità dell'ordinamento tributario e l'incremento degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, in particolare i professionisti e le imprese.

Tale situazione non riguarda solo i tributi erariali, ma anche il sistema delle entrate locali, che risulta ancora non stabilizzato, in particolare a causa del sovrapporsi, nel biennio 2011-2012, di numerosi interventi legislativi, costituiti principalmente dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, dal decreto-legge cosiddetto « salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011) e dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), i quali hanno concorso a determinare un assetto normativo nel quale al momento sono presenti alcuni elementi di transitorietà.

In questo settore questioni particolarmente scottanti attengono ad una serie di tributi che incidono in maniera significativa sulla fiscalità delle imprese, quali l'IRAP, l'IMU sui beni strumentali delle imprese, l'imposizione tributaria per finanziare il servizio di raccolta dei rifiuti (TIA-TARES), il complesso sistema delle addizionali regionali e locali.

In generale, la crescente opacità del sistema tributario, indotta dal carattere sempre più spesso emergenziale delle misure introdotte di volta in volta, oltre a rappresentare, in sé, un elemento di freno rispetto alle iniziative produttive (quando non addirittura un fattore recessivo), costituisce un serio ostacolo rispetto alla compiuta analisi e valutazione del complesso, molto articolato, di misure di carattere tributario, vigenti nell'ordinamento, volte a sostenere, in varie forme e modalità, l'economia del Paese (le cosiddette « spese fiscali » o tax expenditures).

La consapevolezza circa l'esigenza di realizzare un censimento esaustivo ed affidabile di tutte le misure di sostegno tributario attualmente esistenti ha portato, nel corso della precedente Legislatura, alla costituzione, in seno al Ministero dell'economia e delle finanze, di un gruppo di lavoro, presieduto dal dottor Vieri Ceriani, sulla cosiddetta erosione fiscale, con il compito di redigere un elenco ragionato delle esenzioni e riduzioni del prelievo tributario, nonché dei regimi sostitutivi ed agevolativi vigenti.

Sempre nel corso della precedente Legislatura, il Parlamento ha altresì tentato di dare traduzione normativa a tale attività di analisi, prevedendo, nell'ambito del disegno di legge C. 5291, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze e approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, l'attribuzione di una delega al Governo per riformare, ridurre o eliminare tali spese fiscali, in particolare laddove si evidenzino misure ormai ingiustificate o duplicazioni. Purtroppo, tale intervento di riforma non ha potuto vedere la luce, in quanto le turbolenze politiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della XVI Legislatura hanno impedito di concludere positivamente l'iter parlamentare del predetto disegno di legge.

Il nuovo Parlamento è dunque ora chiamato a misurarsi ulteriormente su questi temi fondamentali, anche attraverso una comparazione con i sistemi tributari di altri Paesi, non solo nell'ottica di una complessiva revisione del bilancio pubblico, che pure consentirebbe di reperire risorse da utilizzare in modo più produttivo, ma anche per fare chiarezza circa le linee strategiche che si intendono perseguire nell'uso della leva tributaria come strumento per il sostegno alla crescita e per il rilancio dell'economia nazionale.

In tale contesto l'indagine conoscitiva intende monitorare le misure tributarie di sostegno alle attività economiche introdotte negli ultimi anni, analizzandole in parallelo con analoghe misure adottate in altri Paesi avanzati, verificandone lo stato di attuazione e valutandone in termini quantitativi l'effettiva efficacia sul piano degli impatti economici, con l'obiettivo di contribuire in particolare a:

definire i settori nei quali concentrare prioritariamente le risorse pubbliche erogate attraverso i meccanismi fiscali;

valutare i meccanismi di sostegno già in essere dal punto di vista della loro efficienza, efficacia e trasparenza;

identificare le misure più urgenti ed attuabili di semplificazione del sistema e degli adempimenti gravanti sui contribuenti e sugli intermediari;

operare un confronto comparativo con i meccanismi di sostegno fiscale allo sviluppo esistenti in altri Stati;

stabilire le modalità e gli strumenti per giungere finalmente alla complessiva revisione delle spese fiscali.

Occorre, infatti, che, soprattutto nell'attuale situazione di emergenza economica in cui versa il Paese, il tema della riforma del sistema impositivo fuoriesca dall'ambito retorico nel quale finora è rimasto confinato, e si sottragga anche alle tentazioni di continue, sterili politiche di natura prevalentemente elettoralistica, per divenire oggetto di un dibattito arricchito dal confronto con le più significative esperienze internazionali in questo campo e il più possibile orientato da criteri di oggettività e razionalità, nella prospettiva di giungere a soluzioni il più possibile con-

divise, che corrispondano alle necessità reali dei cittadini e delle imprese.

Come già accennato in precedenza, un altro dei nodi fondamentali attorno al quale ruotano sia l'analisi circa le ragioni della crisi sia le strategie per il suo superamento è costituito dalle problematiche concernenti il credito alle imprese ed alle famiglie.

Sotto il primo profilo è noto come il sistema imprenditoriale italiano sia caratterizzato, storicamente, da una dimensione media d'impresa piuttosto ridotta e da un livello di capitalizzazione e patrimonializzazione generalmente basso, inferiore a quello riscontrabile nelle economie avanzate comparabili con la nostra.

Tali condizioni, legate, in estrema sintesi, all'insufficiente sviluppo dei mercati del capitale di rischio, al carattere spesso informale delle strutture imprenditoriali, nonché alle resistenze di molti imprenditori ad aprirsi al capitale esterno, hanno determinato una forte dipendenza delle imprese dal credito bancario, non solo per il finanziamento delle iniziative di investimento, ricerca e sviluppo, ma anche per il funzionamento ordinario delle imprese stesse.

In questo contesto la crisi finanziaria internazionale ha trasformato queste caratteristiche, che pure avevano rappresentato, in una precedente fase del capitalismo italiano e della congiuntura internazionale, un fattore di flessibilità tale da favorire la rapida crescita di un tessuto imprenditoriale diffuso ed a rete in molte aree del Paese, in un elemento di debolezza, che pone in molti casi a rischio la stessa sopravvivenza delle imprese stesse.

Paradossalmente, sebbene il nostro sistema economico-finanziario risultasse sostanzialmente esente da quegli eccessi che hanno caratterizzato il tumultuoso processo di finanziarizzazione dell'economia mondiale, e che sono alla base della crisi mondiale, esso ha finito per risentire più di altri delle conseguenze di quest'ultima sull'economia reale.

Infatti, la natura inizialmente finanziaria della crisi, che ha comportato la sostanziale chiusura del mercato interbancario dei capitali e la conseguente impossibilità, per gli istituti bancari, di approvvigionarsi di mezzi finanziari attraverso canali diversi dalla raccolta diretta e dal capitale proprio, nonché l'innalzamento dei requisiti di patrimonializzazione degli stessi istituti dovuto all'attuazione dell'Accordo di Basilea 3 e ad alcune decisioni in materia dell'European Banking Authority (EBA), hanno indotto le banche italiane a salvaguardare la propria stabilità principalmente attraverso la riduzione della dimensione degli attivi, cioè mediante la riduzione delle linee di credito e dei margini di sconfinamento, la richiesta di rientro dai finanziamenti già in essere o l'appesantimento delle condizioni richieste per l'erogazione del credito.

Il peggioramento delle condizioni di liquidità creditizia è inoltre legato alla penalizzazione competitiva che il contesto normativo europeo e internazionale determina sull'attività delle banche italiane, le quali sono per lo più focalizzate sulle attività tradizionali di banche commerciali, nonché al più elevato premio per il rischio (costituito essenzialmente premi medi sui credit default swap - CDS) che le banche nazionali pagano rispetto agli operatori creditizi di altri Paesi europei nostri competitori a livello internazionale (ad esempio Francia e Germania), rendendo il costo del denaro più alto per le imprese italiane rispetto a quanto pagato dalle imprese degli altri Paesi europei.

L'inasprimento della politica creditizia degli intermediari incide dunque negativamente sulla competitività del Paese ed appare una delle ragioni fondamentali della fase recessiva in atto, in quanto ha posto rapidamente molte imprese, strettamente dipendenti dal credito bancario, in una condizione di crisi di liquidità, che si è riverberata ed amplificata a catena lungo tutte le singole filiere produttive, ponendo a rischio la sopravvivenza di interi comparti produttivi, spesso a prescindere dai fondamentali dei rispettivi mercati di riferimento. Infatti, l'insufficienza dei mezzi finanziari di cui soffre la singola impresa (dovuta, peraltro, anche al cronico ritardo

nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) si è scaricata anche su tutti gli altri operatori economici che con essa hanno legami commerciali, acuendo ed amplificando la caduta complessiva dei consumi e degli investimenti.

Considerazioni in parte analoghe possono svolgersi con riferimento al secondo profilo di tale specifica tematica, relativo al credito alle famiglie.

A questo riguardo, occorre segnalare come, sebbene il livello medio di indebitamento delle famiglie italiane risulti notevolmente inferiore a quello della maggior parte dei Paesi avanzati, sia in termini assoluti, sia in rapporto al reddito disponibile, e sebbene l'Italia sia caratterizzata storicamente per un'elevata propensione al risparmio, negli ultimi anni si sia assistito ad un crescita del loro tasso di indebitamento, anche a causa del diffondersi, fisiologico nelle economie moderne, di forme più estese e sofisticate di finanziamento personale e di credito al consumo.

Laddove, in anni recenti, come testimoniato anche dalle risultanze dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze nel corso della XVI Legislatura, si era assistito ad un ampliamento addirittura eccessivo della disponibilità di finanziamento, che aveva determinato, in danno di un significativo numero di consumatori, fenomeni di sovraindebitamento, di indebitamento non consapevole o, addirittura, di violazione fraudolenta delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di tutela del contraente debole, la crisi generale del credito ha contribuito ad una repentina inversione di tendenza, attraverso una riduzione dell'erogato ed un peggioramento delle condizioni. Anche in tal caso la restrizione creditizia appare legata al disagio economico-sociale del Paese da un rapporto complesso, in quanto essa sembra essere, al tempo stesso, causa ed effetto del peggioramento delle condizioni di vita e delle possibilità di consumo di una vasta fascia di popolazione, in una sorta di spirale perversa che amplifica le difficoltà in cui soprattutto i giovani, i precari, i disoccupati, le famiglie e gli anziani a basso reddito si trovano nel soddisfare esigenze fondamentali quali l'acquisto della casa, l'istruzione, le cure parentali, la salute.

In tale articolato e difficile quadro l'indagine rappresenterebbe uno strumento utile per consentire alla Commissione di approfondire, sia pure in termini sintetici e con un taglio non teorico ma focalizzato sui problemi concreti, i meccanismi causali, sia contingenti sia strutturali, che hanno portato all'attuale condizione di restrizione del credito, nonché le prospettive evolutive che essa potrà avere sul panorama complessivo dell'economia italiana, al fine di individuare ipotesi di correttivi e soluzioni che possano costituire la base per il lavoro parlamentare e contribuire ad orientare in termini più precisi e concreti il confronto politico su questi temi.

A questo proposito merita segnalare come, nell'attuale, difficile contesto, siano state avanzate alcune proposte per il potenziamento dell'erogazione del credito alle imprese e per il rafforzamento del capitale di rischio delle medesime, che devono essere attentamente e prioritariamente valutate. Si tratta, in particolare:

del potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

della cartolarizzazione dei crediti delle PMI, eventualmente con il supporto della BCE:

dell'adozione di forme di « mini bond » per il finanziamento alle imprese;

del potenziamento del ruolo che può essere svolto in materia dalla Cassa depositi e prestiti;

dell'incentivazione del ruolo dei fondi pensioni, dei fondi assicurativi e degli investitori istituzionali nel rafforzamento del capitale di rischio delle imprese italiane;

dell'incentivazione del ruolo del *venture capital* e del *private equity*, sia a sostegno del *start up* sia a sostegno delle imprese industrialmente sane ma in difficoltà creditizia;

dello sviluppo del ruolo della finanza di progetto (project financing);

del possibile ruolo degli strumenti di « bad banking » per superare la crisi finanziaria ed i suoi effetti sull'economia reale.

L'indagine, che si concluderebbe entro il termine di due mesi, si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero dello sviluppo economico;

Rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

Banca d'Italia;

CONSOB:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

European Banking Authority (EBA);

Esponenti di organizzazioni internazionali operanti nei settori fiscale e finanziario;

Cassa depositi e prestiti;

Associazione bancaria italiana (ABI);

Associazione nazionale fra le banche popolari;

Federazione italiana delle banche di credito cooperativo (Federcasse);

Rappresentanti di altri operatori del settore finanziario e creditizio;

Esponenti di alcuni istituti di credito;

Esponenti di fondi pensionistici ed assicurativi e del settore del *private equity* e del *venture capital*;

Confindustria:

R.ETE. Imprese Italia;

Organizzazioni rappresentative del settore agricolo;

Organizzazioni sindacali;

Associazioni rappresentative del settore della cooperazione;

ASSONIME:

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili;

Confprofessioni;

Esperti e studiosi della materia.